

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime ⁽¹⁾

(2001/C 270 E/24)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 369 def. — 2000/0186(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 4 luglio 2001)

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 215.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] fissa gli obiettivi di un quadro di riferimento che contempli le reti e i servizi di comunicazione elettronica nella Comunità e in particolare le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, le reti televisive via cavo, le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri, le reti satellitari e le reti Internet, utilizzate per veicolare fonia, fax, dati o immagini. Tali reti possono essere state autorizzate dagli Stati membri ai sensi della direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica] o di atti normativi precedenti. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle reti utilizzate per l'offerta commerciale di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o per la trasmissione di segnali di radiodiffusione. Esse disciplinano gli accordi in materia di accesso e di interconnessione conclusi tra i prestatori di servizi ma non si applica alle reti utilizzate per erogare servizi di comunicazione accessibili soltanto a specifici utenti finali o a gruppi chiusi di utenti né all'accesso di utenti finali o di altre parti che non forniscono servizi accessibili al pubblico.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

Invariato

⁽¹⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 50.

⁽²⁾ GU C (con lettera del 16.2.2001 il Comitato delle regioni ha indicato che non esprimerà il proprio parere in merito alla direttiva).

PROPOSTA INIZIALE

- (2) Il termine «accesso» ha molte accezioni ed è pertanto necessario definire con esattezza in che senso esso è impiegato nell'ambito della presente direttiva, ferme restando accezioni diverse del termine in altri atti comunitari. Il termine «operatore» implica il controllo della rete e delle infrastrutture ma non la proprietà delle medesime; un operatore di rete può infatti possedere la rete o le infrastrutture di base, oppure ancora affittare parte o la totalità delle stesse.
- (3) La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ⁽¹⁾ non prevede obblighi in materia di sistemi o servizi specifici di trasmissione di televisione digitale e ciò ha consentito ai soggetti del mercato di prendere l'iniziativa e di sviluppare sistemi adeguati. Attraverso il Digital Video Broadcasting Group gli operatori europei hanno sviluppato una serie di sistemi di trasmissione televisiva adottati dai telediffusori di tutto il mondo. Tali sistemi di trasmissione sono stati normalizzati dall'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e sono stati oggetto di raccomandazioni dell'International Telecommunications Union (UIT). Per quanto riguarda i «servizi televisivi in formato panoramico», il rapporto di immagine 16:9 è il formato di riferimento per tali servizi e programmi, adottato negli Stati membri a seguito della decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati ⁽²⁾.
- (4) In un mercato aperto e in concorrenza non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di concludere tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trattato. In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell'infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro di regole che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un'interconnessione e di interoperabilità dei servizi. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli utenti finali per quanto riguarda i portali e i servizi Internet. L'applicazione di regole ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione deve limitarsi ai settori in cui l'applicazione ex post dei correttivi previsti dal diritto della concorrenza non consenta di ottenere i medesimi risultati nel medesimo lasso di tempo.

PROPOSTA MODIFICATA

- (4) In un mercato aperto e in concorrenza non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di concludere tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trattato. Ai fini del completamento di un mercato più efficiente e realmente paneuropeo, caratterizzato da un'effettiva concorrenza, da una più ampia scelta e da servizi competitivi ai consumatori, le imprese a cui vengono richiesti accesso e interconnessione devono, in linea di principio, concludere tali accordi secondo una logica commerciale e negoziare agendo in buona fede. In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell'infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro di regole che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un'interconnessione e di interoperabilità dei servizi. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 196 del 5.8.1993, pag. 48.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

utenti finali per quanto riguarda i portali e i servizi Internet. L'applicazione di regole ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione deve limitarsi ai settori in cui l'applicazione ex post dei correttivi previsti dal diritto della concorrenza non consenta di ottenere i medesimi risultati nel medesimo lasso di tempo.

(5) Le disposizioni di legge o amministrative nazionali che fanno dipendere i termini e le condizioni dell'accesso e dell'interconnessione dalle attività della parte che sollecita tale interconnessione, e in particolare dal livello dei suoi investimenti nell'infrastruttura di rete e non dai servizi di interconnessione o di accesso forniti, potrebbero provocare distorsioni nel funzionamento del mercato e risultare pertanto incompatibili con il diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono in ogni caso tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee e possono non convalidare pratiche di fissazione dei prezzi o prezzi che contravvengano al disposto dell'articolo 81, paragrafo 1 e dell'articolo 82 del trattato.

Invariato

(6) Gli operatori di reti controllano l'accesso ai propri clienti in base a un'identificazione univoca dei numeri o degli indirizzi di un elenco pubblicato. Gli altri operatori di rete devono essere in grado di convogliare il traffico verso questi consumatori e a tal fine devono potersi reciprocamente interconnettere, in modo diretto o indiretto. I diritti e gli obblighi in vigore per quanto riguarda la negoziazione dell'interconnessione devono pertanto essere mantenuti. Occorre altresì mantenere gli obblighi previsti dalla direttiva 95/47/CE, ai sensi della quale le reti di comunicazione elettronica utilizzate per la distribuzione di servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico, in modo che gli utenti possano ricevere tali programmi nel formato nel quale sono stati trasmessi.

(7) La direttiva 95/47/CE ha fissato un primo quadro normativo per il settore emergente della televisione digitale che è opportuno mantenere, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame di tali obblighi, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi ai nuovi gateway quali le guide elettroniche ai programmi (EPG) e le interfacce per programmi applicativi (API) a vantaggio dei cittadini europei.

(7) Le regole di concorrenza potrebbero non essere sufficienti per garantire la diversità culturale e il pluralismo dei media nel settore della televisione digitale. La direttiva 95/47/CE ha fissato un primo quadro normativo per il settore emergente della televisione digitale che è opportuno mantenere, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, al fine di garantire la disponibilità di una vasta gamma di programmi e servizi. Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame di tali obblighi, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi ai nuovi gateway quali le guide elettroniche ai programmi (EPG) e le interfacce per programmi applicativi (API) a vantaggio dei cittadini europei.

PROPOSTA INIZIALE

(8) Per garantire la continuità delle disposizioni vigenti ed evitare che venga a crearsi un vuoto giuridico, è necessario provvedere affinché gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione stabiliti ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva 98/61/CE⁽²⁾, gli obblighi in materia di accesso speciale stabiliti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale⁽³⁾ e gli obblighi in materia di fornitura di linee affittate stabiliti ai sensi della direttiva 92/44/CE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione⁽⁵⁾, siano in un primo tempo ripresi anche nel nuovo quadro normativo, ma possano essere immediatamente riesaminati alla luce della situazione che prevale sul mercato. Il riesame deve vertere anche sugli organismi contemplati nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [relativo all'accesso disaggregato alla rete locale]. Tale riesame dovrebbe fondarsi su un'analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. È possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri; le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza produca man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni della presente direttiva. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio.

PROPOSTA MODIFICATA

(8) Per garantire la continuità delle disposizioni vigenti ed evitare che venga a crearsi un vuoto giuridico, è necessario provvedere affinché gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione stabiliti ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva 98/61/CE⁽²⁾, gli obblighi in materia di accesso speciale stabiliti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale⁽³⁾ e gli obblighi in materia di fornitura di linee affittate stabiliti ai sensi della direttiva 92/44/CE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione⁽⁵⁾, siano in un primo tempo ripresi anche nel nuovo quadro normativo, ma possano essere immediatamente riesaminati alla luce della situazione che prevale sul mercato. Il riesame deve vertere anche sugli organismi contemplati nel regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale⁽⁶⁾. Tale riesame dovrebbe fondarsi su un'analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. È possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri; le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza produca man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni della presente direttiva. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio.

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 101 del 1.4.1998, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27.

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 101 del 1.4.1998, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (9) La direttiva 97/33/CE ha fissato una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. Tali obblighi devono permanere ma è necessario inoltre stabilire che essi costituiscono il livello massimo degli obblighi che possono essere imposti alle imprese onde evitare un'eccessiva regolamentazione. In via eccezionale, in ottemperanza ad impegni internazionali o al diritto comunitario, può essere opportuno imporre obblighi in materia di accesso e di interconnessione a tutti i soggetti presenti sul mercato come avviene attualmente per i sistemi di accesso condizionato ai servizi di televisione digitale. In ogni caso, la regolamentazione ex ante è giustificata solo qualora il diritto della concorrenza non consenta di ottenere i risultati attesi in tempi altrettanto rapidi.
- (10) La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato, di evitare le controversie e di garantire ai soggetti presenti sul mercato che il servizio non è fornito a condizioni discriminatorie. Delle interfacce tecniche aperte e trasparenti possono rivestire particolare importanza al fine di garantire l'interoperabilità.
- (11) Il principio di non discriminazione garantisce che le imprese aventi potere di mercato non distorcano la concorrenza, soprattutto nei casi di imprese ad integrazione verticale che prestano servizi ai propri concorrenti nei mercati a valle.
- (12) La separazione contabile garantisce la visibilità delle cessioni a prezzi interni e consente alle autorità nazionali di regolamentazione di verificare, se del caso, l'osservanza degli obblighi di non discriminazione. A tal riguardo, la Commissione ha pubblicato la raccomandazione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato (parte 2 — separazione contabile e contabilità dei costi) ⁽¹⁾.
- (13) L'obbligo di consentire l'accesso all'infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza; le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia garantire un equilibrio tra i diritti del proprietario di un'infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio, e i diritti di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti. L'obbligo di concedere l'accesso imposto dalle autorità nazionali che, a breve termine, accresce il livello di concorrenza, non deve disincentivare i concorrenti dall'effettuare investimenti in risorse alternative che, a lungo termine, garantirebbero un livello di concorrenza più elevato. La Commissione ha pubblicato in materia una comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni ⁽²⁾ che tratta di questi argomenti.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (14) Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l'analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. L'intervento regolamentare può essere relativamente «leggero», come nel caso dell'obbligo di prezzi ragionevoli per la selezione del vettore ai sensi della direttiva 97/33/CE, o molto più marcato, come nel caso dell'obbligo di prezzi orientati ai costi perché risultino pienamente giustificati sui mercati in cui la concorrenza non è sufficientemente efficace da impedire prezzi eccessivi. In particolare, gli operatori con notevole potere di mercato devono evitare di ridurre i prezzi in modo tale che la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio simili non sia sufficiente per garantire una concorrenza sostenibile. Nella propria raccomandazione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 — fissazione dei prezzi di interconnessione) ⁽¹⁾, la Commissione ha raccomandato l'impiego del metodo dei costi incrementali medi prospettici di lungo periodo come base per la fissazione dei prezzi dell'interconnessione nella Comunità al fine di garantire una maggiore efficienza e una concorrenza sostenibile.
- (15) La pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri garantirà che gli operatori del mercato e i nuovi operatori potenziali comprendano i propri diritti ed obblighi e sappiano dove rintracciare informazioni pertinenti e dettagliate. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali nazionali consente alle parti interessate di altri Stati membri di ottenere le informazioni pertinenti.
- (16) Al fine di garantire una corretta applicazione del diritto comunitario, la Commissione deve essere informata di quali organismi siano stati designati come aventi notevole potere di mercato e quali obblighi le autorità nazionali di regolamentazione abbiano imposto ai soggetti presenti sul mercato. Oltre alla pubblicazione a livello nazionale, è pertanto necessario che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione.
- (17) Considerato il ritmo degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione del mercato, l'attuazione della presente direttiva sarà riesaminata entro tre anni dalla data di entrata in vigore, per verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi previsti.
- (18) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,

⁽¹⁾ GU L 73 del 12.3.1998, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

*Articolo 1***Campo di applicazione ed obiettivi**

1. Nell'ambito della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica], la presente direttiva armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l'interconnessione delle medesime. La finalità è istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare il mercato dei fornitori di reti e di servizi che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori.

2. La presente direttiva stabilisce diritti ed obblighi per le imprese che sono proprietarie di (o che gestiscono) reti di comunicazione accessibili al pubblico e risorse correlate e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso a tali reti e risorse correlate. Fissa inoltre gli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione e definisce le modalità per garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione siano riesaminati e, ove opportuno, revocati una volta conseguiti gli obiettivi previsti.

*Articolo 2***Definizioni**

Si applicano, ove pertinenti, le definizioni di cui alla direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni.

a) Con «accesso» si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse e ai servizi correlati, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi a filo o senza filo; l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in

a) Con «accesso» si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse e ai servizi correlati, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming nazionale ed

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

opera tra operatori della rete pubblica. Ai sensi della presente direttiva, per accesso non si intende l'accesso da parte degli utenti finali.

internazionale; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG). L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica. Ai sensi della presente direttiva, per accesso non si intende l'accesso da parte degli utenti finali.

b) Con «interconnessione» si intende il collegamento fisico e logico di reti di comunicazione elettronica pubbliche utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete.

b) Con «interconnessione» si intende il collegamento fisico e logico di reti di comunicazione elettronica pubbliche utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di una rete fornita da un'impresa di comunicare con gli utenti di una rete fornita dalla medesima o da un'altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete.

c) Con «operatore» si intende un'impresa che fornisce, gestisce o controlla una rete di comunicazioni elettronica accessibile al pubblico, definito «operatore di rete» o una struttura correlata quale un sistema di accesso condizionato, mediante la quale può limitare o impedire l'accesso all'utente finale da parte dei prestatori di servizi o la scelta dei servizi da parte dell'utente finale.

Invariato

d) Con «servizio televisivo digitale in formato panoramico» si intende un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico a definizione verticale completa con espansione anamorfica. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi a formato panoramico.

e) Con «utente finale» si intende un utente che non fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica destinati al pubblico.

f) Con «rete locale» si intende il circuito che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo locale equivalente della rete telefonica pubblica fissa.

CAPITOLO II

Invariato

QUADRO NORMATIVO GENERALE PER L'ACCESSO E L'INTERCONNESSIONE

Articolo 3

Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione

1. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato

PROPOSTA INIZIALE

membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto comunitario, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e/o all'interconnessione. L'impresa che richiede l'accesso o l'interconnessione non necessita di un'autorizzazione ad operare nello Stato membro in cui è richiesto l'accesso o l'interconnessione, qualora essa non fornisca servizi in detto Stato membro.

2. Fatto salvo l'articolo 26 della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica], gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano gli operatori a concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione alla rete a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese beneficiarie e/o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati.

*Articolo 4***Diritti ed obblighi delle imprese**

1. Tutte le imprese autorizzate a gestire reti di comunicazione elettronica per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese a ciò autorizzate, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura dei servizi in questione, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità.

2. Le reti di comunicazione elettronica utilizzate per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e ridistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.

PROPOSTA MODIFICATA

1. Tutte le imprese autorizzate in virtù di un'autorizzazione generale ai sensi della direttiva .../.../CE [relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica] e che operano reti di comunicazione elettronica per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese autorizzate in un altro Stato membro, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura dei servizi in questione, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità.

Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione a condizioni compatibili con le relative decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione, a norma degli articoli da 5 a 8.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

3. Fatto salvo l'articolo 11 della direttiva [relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica], le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa nel corso del negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione, utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali informazioni non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo.

*Articolo 5***Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione**

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 7 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e garantiscono un adeguato accesso alle reti, un'adeguata interconnessione delle stesse e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano autorizzate ad imporre gli obblighi previsti agli articoli da 6 a 13 nei confronti degli operatori designati come aventi notevole potere di mercato in un mercato di riferimento. Qualora le imprese non riescano a stipulare accordi in materia di accesso e di interconnessione, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire, su richiesta di una delle parti interessate o di propria iniziativa, tenendo conto degli obiettivi e delle procedure previsti agli articoli 6, 7 e da 13 a 18 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

PROPOSTA MODIFICATA

Gli Stati membri provvedono a conferire alle autorità nazionali di regolamentazione la potestà di applicare sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Invariato

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 7 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] le autorità nazionali di regolamentazione prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare, ove opportuno, l'integrità delle reti, incoraggiare e garantire un adeguato accesso alle reti, un'adeguata interconnessione delle stesse, l'interoperabilità dei servizi e la connettività da punto a punto dei servizi designati come universali, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano autorizzate ad imporre gli obblighi previsti all'articolo 6 nei confronti degli operatori dei sistemi di accesso condizionato e agli articoli da 7 a 13 nei confronti degli operatori designati come aventi notevole potere di mercato in un mercato di riferimento. In un mercato in concorrenza l'interconnessione e l'accesso alle reti dovrebbero, in linea di principio, essere definiti di concerto nell'ambito di un negoziato commerciale tra le imprese interessate. Qualora le imprese non riescano a stipulare accordi in materia di accesso e di interconnessione, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire, su richiesta di una delle parti interessate o di propria iniziativa, tenendo conto degli obiettivi e delle procedure previsti agli articoli 6, 7 e da 13 a 18 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO III

**OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E PROCEDURE DI RIESAME
DEL MERCATO***Articolo 6***Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate**

1. Gli Stati membri provvedono affinché in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi digitali trasmessi ai telespettatori della Comunità si applichino, a prescindere dai mezzi trasmissivi, le condizioni di cui all'allegato, parte I.

2. Le condizioni relative all'accesso ad altre risorse di cui all'allegato, parte II, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici l'allegato è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

*Articolo 7***Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione**

1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE, dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE, degli articoli 7 e 8 della direttiva 92/44/CE e dell'articolo 3 del regolamento [relativo all'accesso disaggregato alla rete locale], fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente al paragrafo 3.

2a. Gli Stati membri garantiscono che, qualora sulla base di un'analisi di mercato condotta a norma dell'articolo 14 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] si constati che un determinato mercato è effettivamente in concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione revocano ogni obbligo ex ante imposto agli operatori per quanto riguarda tale mercato conformemente agli articoli da 7 a 13.

Invariato

1. Gli Stati membri provvedono affinché in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi digitali trasmessi ai telespettatori della Comunità si applichino, a prescindere dai mezzi trasmissivi, le condizioni di cui all'allegato I, parte I.

2. Ove richiesto dall'evoluzione del mercato e dagli sviluppi tecnologici, la Commissione si attiva per ampliare il contenuto dell'allegato I, parte I, in consultazione con il comitato comunicazioni, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in particolare per tener conto di altre risorse correlate quali quelle elencate alla parte II dell'allegato I e di risorse correlate nuove ed emergenti.

3. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici l'allegato I è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Invariato

1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE, dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE, degli articoli 7 e 8 della direttiva 92/44/CE e derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2887/2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale in doppino metallico intrecciato, fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente al paragrafo 3.

PROPOSTA INIZIALE

2. I mercati di riferimento nell'ambito dei quali applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 figurano nella decisione relativa ai mercati di riferimento di prodotti e di servizi che sarà pubblicata dalla Commissione a norma della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

3. Gli Stati membri provvedono affinché dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

*Articolo 8***Imposizione, modifica o revoca degli obblighi**

1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 14 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica], le autorità nazionali di regolamentazione reputino che un operatore detenga un notevole potere di mercato in un mercato specifico, esse impongono, in funzione delle circostanze, uno o più obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 al fine di evitare distorsioni della concorrenza. L'obbligo o gli obblighi specifici imposti dipendono dal tipo di problema evidenziato.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori, compresi quelli che non detengono un notevole potere di mercato, gli obblighi in materia di interconnessione di cui agli articoli da 9 a 13, in ottemperanza ad impegni internazionali.

In via eccezionale, previo accordo della Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori aventi un notevole potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione, diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13, purché tali obblighi siano giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva e all'articolo 7 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica] e che essi siano proporzionati all'obiettivo perseguito.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi a norma del presente articolo qualora ritengano che esista un'effettiva concorrenza. A tal fine dovrebbero essere effettuate regolarmente analisi del mercato. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva sono imposti solo alle imprese designate come aventi notevole potere di mercato su un mercato di riferimento.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

3. In relazione al primo comma del paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

Articolo 9

Obbligo di trasparenza

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso alla rete, obbligando le imprese a rendere pubbliche determinate informazioni quali specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e l'uso, e prezzi.

2. In particolare, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata e in cui figurì una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

PROPOSTA MODIFICATA

2a. Gli obblighi imposti a norma del presente articolo sono basati sulla natura del problema identificato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 7 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica]. Tali obblighi sono imposti soltanto previa consultazione a norma dell'articolo 6 di tale direttiva.

Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dell'impatto della decisione su tutte le imprese presenti sul mercato sulla base, tra l'altro, di un'analisi quantitativa dei dati del mercato allo scopo di assicurare che non dissuada gli investimenti, non destabilizzi i nuovi operatori o non comprometta l'ingresso sul mercato, rendendo in tal modo difficile preservare un contesto contendibile durevole.

3. In relazione al primo comma del paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i propri progetti di decisione di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

3a. Prima di revocare un obbligo imposto ad un operatore, le autorità nazionali di regolamentazione informano gli operatori che hanno stipulato accordi di interconnessione e di accesso con l'operatore in questione con sufficiente preavviso per consentire loro di reperire fornitori alternativi di servizi o per rinegoziare un accordo commerciale sulle nuove basi.

Invariato

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso alla rete, obbligando le imprese a rendere pubbliche determinate informazioni quali specifiche tecniche, caratteristiche della rete (comprese informazioni specifiche su eventuali cambiamenti che possano essere fatti alle reti), termini e condizioni per la fornitura e l'uso, e prezzi a condizione che non si tratti di informazioni riservate.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 10***Obbligo di non discriminazione**

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso alla rete.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni analoghe in circostanze analoghe nei confronti di altre imprese che offrono servizi analoghi, e inoltre che esse forniscano servizi ed informazioni ad altre imprese alle medesime condizioni e garantendo la medesima qualità di quelli che prestano ai propri servizi, ai servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

*Articolo 11***Obbligo di separazione contabile**

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività connesse con l'interconnessione e/o l'accesso alle reti.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un'impresa ad integrazione verticale a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi interni di cessione qualora l'analisi del mercato riveli che l'operatore in questione mette a disposizione risorse che costituiscono un apporto essenziale per altri prestatori di servizi e contemporaneamente è in concorrenza con tali prestatori sul medesimo mercato a valle.

2. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e in concorrenza, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

3a. Salvo restando il paragrafo 3, qualora un operatore sia soggetto ad un obbligo ai sensi dell'articolo 12 in materia di accesso disaggregato alla rete locale in doppino metallico intrecciato, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi elencati all'allegato II. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici l'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Invariato

2. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di fissare la configurazione contabile per conservare tali dati ed esigere la loro certificazione conformemente alla norma fissata dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 12***Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate infrastrutture di rete**

1. Ai sensi dell'articolo 8, un'autorità nazionale di regolamentazione può obbligare gli operatori a concedere l'accesso e ad autorizzare l'uso di determinate risorse e/o servizi correlati, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale.

Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete;
- b) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- c) di garantire la rivendita di determinati servizi;
- d) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi;
- e) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni;
- f) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
- g) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- h) l'obbligo di interconnessione di reti o di risorse di rete.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività, trasparenza e/o non discriminazione per ciascuno di detti obblighi.

1. Ai sensi dell'articolo 8, un'autorità nazionale di regolamentazione può obbligare gli operatori a concedere l'accesso e ad autorizzare l'uso di determinate risorse e/o servizi correlati, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni irragionevoli aventi effetti analoghi ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Nell'imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) convenienza tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti, tenuto conto del ritmo di evoluzione del mercato;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza sul lungo termine;
- e) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili.

Articolo 13

Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso alla rete, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre controlli sui prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che la potenziale carenza di un'effettiva concorrenza renda possibile all'operatore interessato di mantenere prezzi eccessivamente elevati o di comprimere i prezzi a svantaggio dell'utenza finale.

Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti sostenuti dall'operatore e dei rischi connessi.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e una concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Nel valutare se imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e in particolare se detti obblighi siano congrui rispetto agli obiettivi enunciati all'articolo 7 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica], le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) convenienza tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti, tenuto conto del ritmo di evoluzione del mercato nonché della natura e del tipo di interconnessione e di accesso;

Invariato

Le autorità nazionali di regolamentazione consultano le parti interessate prima di prendere una decisione sugli obblighi in materia di accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione danno alle parti interessate la possibilità di esprimere il proprio parere sui punti elencati in precedenza. Nel pubblicare una decisione le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a precisare le modalità seguite per l'audizione degli interessati e per tener conto delle loro osservazioni.

Invariato

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso alla rete, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre controlli sui prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli l'esistenza di carenze di mercato durevoli grazie alle quali l'operatore interessato è in grado di mantenere prezzi eccessivamente elevati per un periodo non transitorio o di procedere a riduzioni persistenti dei prezzi, ostacolando in tal modo la concorrenza a svantaggio dell'utenza finale.

L'imposizione dei controlli sui prezzi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione non deve incidere negativamente sulla concorrenza nel lungo termine né scoraggiare gli investimenti in infrastrutture alternative. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti sostenuti dall'operatore e dei rischi connessi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi maggiorati di un ragionevole tasso di remunerazione degli investimenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole per la relativa imputazione. La conformità con il sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. È fatto obbligo di pubblicare annualmente una dichiarazione di conformità.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 14

Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, è di applicazione la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 15

Pubblicazione e accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi maggiorati di un ragionevole tasso di remunerazione degli investimenti. Per stabilire se la fornitura dei servizi è efficiente sotto il profilo dei costi le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre l'applicazione di sistemi contabili per i costi indipendenti dai sistemi seguiti dall'impresa. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

Invariato

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, sempreché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.

PROPOSTA INIZIALE

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia di tutte le informazioni pubblicate. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, a seconda dei casi, al comitato per le comunicazioni e al gruppo ad alto livello per le comunicazioni.

*Articolo 16***Notificazione**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2001 le autorità nazionali di regolamentazione competenti ai fini di realizzare i compiti previsti dalla presente direttiva.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori che ritengono disporre di notevole potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese nonché ogni modifica delle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.

*Articolo 17***Esame dell'applicazione**

Per la prima volta entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito periodicamente, la Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri che le forniscono senza indugio.

*Articolo 18***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tale disposizioni.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Invariato

CONDIZIONI DI ACCESSO AI SERVIZI DI TELEVISIONE DIGITALE TRASMESSI AI TELESPETTATORI DELLA COMUNITÀ**Parte I — Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 6, paragrafo 1**

Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale trasmessi ai telespettatori della Comunità, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 6, gli Stati membri garantiscono che siano applicate le seguenti condizioni:

- a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato della Comunità devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, e che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
- b) gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che producono e commercializzano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali:
 - propongono a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori autorizzati mediante codificatori gestiti dagli operatori dei servizi, e si conformano al diritto comunitario della concorrenza,
 - tengono una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
- c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature per il consumatore, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tenendo conto del risvolto tecnico e commerciale la concessione delle licenze non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:
 - di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
 - di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il licenziatario rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

PROPOSTA INIZIALE

Parte II— Altre risorse correlate da esaminare nell'ambito della procedura di riesame stabilita dall'articolo 6, paragrafo 2

— accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);

— accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG);

PROPOSTA MODIFICATA

— accesso ai sistemi di navigazione come, ad esempio, le guide elettroniche ai programmi (EPG);

— accesso ai servizi radiofonici digitali.

ALLEGATO II

ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL'ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE IN DOPPIO METALLICO INTRECCIATO CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA DAGLI OPERATORI NOTIFICATI**A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale in doppio metallico intrecciato**

1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) accesso alle reti locali
 - b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale in doppio metallico intrecciato, accesso alla banda non vocale dello spettro delle radiofrequenze
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici ⁽¹⁾, disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso
3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche del doppio metallico intrecciato
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso

B. Servizi di co-ubicazione

1. Informazioni relative ai siti pertinenti dell'operatore ⁽¹⁾
2. Possibilità di co-ubicazione presso i siti indicati al punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza e virtuale)
3. Caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali alla co-ubicazione di determinate apparecchiature
4. Sicurezza: misure adottate dagli operatori notificati per garantire la sicurezza dei siti

⁽¹⁾ L'accesso a tali informazioni può essere limitato alle sole parti interessate per evitare problemi di pubblica sicurezza.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti
6. Norme di sicurezza
7. Regole per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza

C. Sistemi di informazione

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativo dell'operatore designato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di manutenzione e riparazione e la fatturazione

D. Condizioni di offerta

1. Tempi tecnici necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio
2. Condizioni contrattuali standard compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi tecnici
3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.